

Il modello “Società benefit” nel contesto della pandemia

di **Maddalena Tagliabue**

L'approfondimento

Nel corso degli ultimi decenni, è emerso con sempre più forza l'imperativo di nuovi paradigmi d'impresa adeguati ad affrontare le nuove sfide sociali, ambientali ed economiche. La pandemia dovuta al COVID-19 ha reso ancor più evidente che economia, società e ambiente sono strettamente ed inscindibilmente connessi, riportando così sotto i riflettori il dibattito sulla responsabilità sociale d'impresa e il tema delle Società benefit. Introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge di stabilità per il 2016, le Società benefit perseguono, oltre allo scopo di lucro, uno scopo di beneficio comune e mirano a consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che, nell'esercizio della loro attività economica, abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano. Ma, nonostante il grande consenso (e numerosi casi di adesione al nuovo istituto), permangono questioni aperte che sarebbe auspicabile venissero definite opportunamente a livello legislativo.

Riferimenti

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 376-384

Il legame tra economia, società e ambiente

La pandemia COVID-19 ha reso evidente, se ancora ce ne fosse bisogno, che economia, società e ambiente sono strettamente ed inscindibilmente connessi, riportando così sotto i riflettori il dibattito sulla responsabilità sociale d'impresa¹ e il tema delle Società benefit, un modello ibrido di impresa² caratterizzato da una *dual mission*³ e fortemente innovativo⁴.

Durante i lunghi mesi del *lockdown* diverse società si sono “trasformate” in *benefit*, giovando

della previsione dell'art. 38-ter del Decreto rilancio⁵ che ha riconosciuto un contributo,

Maddalena Tagliabue - Avvocato, consulente e formatrice enti non profit

Note:

- 1 Secondo l'ultimo orientamento della Commissione Europea, fatto proprio nel *Compendium on “Corporate Social Responsibility: national public policies in European Union”* del settembre 2014, per *corporate social responsibility* deve intendersi la “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”. Al fine di far fronte alla propria responsabilità sociale, le imprese devono “avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base, in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di: fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari /azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale; identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi”. Sui rapporti tra responsabilità sociale d'impresa e Società benefit si veda A. Gallarati, “Incentivi e controllo del mercato nella Società benefit. un'analisi economica e comparata, in *Contratto e Impresa*, n. 2/2018, pag. 806.
- 2 S. A. Cerrato parla di variante mista sociale/lucrativa, in *Giur. it.*, n. 1/2016, pag. 124.
L. Bozzi, “La Società benefit...si muove in questa direzione...di ibridazione estrema di forme e non solo di forme”, in *Contratto e Impresa*, n. 4/2017, pag. 1253.
- 3 Espressione utilizzata da G. Riolfo, “Le società ‘benefit’ in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima parte)”, in *Studium Iuris*, n. 6/2016.
- 4 La relazione illustrativa del disegno di legge sulle Società benefit rileva come, in Europa, l'Italia sia il primo Paese ad introdurre una normativa disciplinante il fenomeno, per altro comunque noto. In effetti, in altri ordinamenti europei sono presenti forme societarie che possono avvicinarsi alla Società benefit (come descritta nella normativa italiana) ma che costituiscono un fenomeno in parte diverso. Così è, ad esempio, per la *Société à Finalité Sociale* belga, oppure alle *Community Interest Companies* e *Community Benefit Societies* britanniche (per una panoramica si veda M. F. Doeringer, “Fostering Social Enterprise: A Historical and International Analysis”, in *20 Duke J. Comp. Int.L.* 2010, pag. 291). La Francia si sta muovendo nella stessa direzione con una normativa simile a quella italiana.
- 5 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 25/L della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.

sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50%, per abbattere i costi di costituzione o "trasformazione" in Società *benefit* sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto fino al 31 dicembre 2020, termine che sarebbe stato opportuno prorogare visto il permanere dello stato di emergenza.

Per la promozione delle Società *benefit* nel territorio nazionale, la medesima norma⁶ ha provveduto ad istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, per il quale siamo ancora in attesa che sia emanato il previsto Decreto ministeriale di attuazione.

Ad oggi, nell'ambito di un *trend* in costante crescita, oltre 500 Società *benefit* operano nel nostro Paese⁷; tra marzo e novembre 2020 quelle associate ad Assobenefit⁸ hanno raccontato le misure specifiche che l'essere "Società *benefit*" ha stimolato a mettere in campo nell'emergenza, testimoniando capacità immediata di reazione, flessibilità organizzativa e attitudine alla resilienza⁹.

Il giorno 11 dicembre 2020 si è inoltre tenuta la seconda giornata nazionale delle Società *benefit*¹⁰ che ha affrontato temi fondamentali tra i quali: quotazione in borsa delle Società *benefit* e recesso del socio, relazioni con il Terzo settore, *welfare* aziendale e territoriale, deducibilità dei costi¹¹, *empowerment* delle donne.

A proposito di quotazione in borsa delle Società *benefit*, proprio nel corso della pandemia è stato tagliato un altro importante traguardo: la quotazione in borsa di una società per azioni¹² dopo l'acquisizione della qualifica di Società *benefit*.

E non dimentichiamo che nei mesi scorsi si è aperto anche il dibattito sull'acquisizione della qualifica di *benefit* di società partecipate da enti pubblici¹³.

Società benefit e B-Corp

Nel corso degli ultimi decenni, è emerso con sempre più forza l'imperativo di nuovi paradigmi d'impresa adeguati ad affrontare le nuove sfide sociali, ambientali ed economiche.

Tra questi quello delle *Benefit Corporation* ha avuto particolare seguito. Si tratta di un modello operativo

nato a partire dal 2006 negli Stati Uniti, grazie all'organizzazione *non profit B-Lab* che ha dato il via alla creazione di una comunità globale di aziende *for profit*, le *B-Corp®* certificate¹⁴, che soddisfano i più alti *standard* al mondo di *accountability*, responsabilità e trasparenza e l'introduzione di nuove forme giuridiche - come le *Benefit Corporation* negli Usa e il loro equivalente italiano, le Società *benefit* - finalizzate a proteggere la missione delle imprese c.d. a doppio scopo, ovvero distribuzione di dividendi e beneficio per gli *stakeholder*.

Note:

- 6 D.L. n. 34/2020 cit., art. 38-ter, comma 3.
- 7 Per un approfondimento sullo stato dell'arte nel nostro Paese: C. Pellegrini - R. Caruso, *Società benefit profili giuridici ed economico-aziendali*, con Prefazione di M. del Barba, promotore della normativa sulle Società *benefit* in Italia, Egea, dicembre 2020.
- 8 Assobenefit è l'associazione nazionale per le Società *benefit* nata il 14 dicembre 2018 che si propone di "concorrere all'affermazione di un nuovo modello economico di sviluppo sostenibile sul territorio italiano basato sui principi costitutivi delle Società *benefit*" (art. 3 dello Statuto).
- 9 Le testimonianze sono state pubblicate integralmente sul sito *web* di Assobenefit: <http://www.assobenefit.org/it/cosa-facciamo>
- 10 La seconda edizione della Giornata nazionale è stata trasmessa su Zoom, è possibile visionare tutte le sessioni sul canale YouTube di Assobenefit: https://youtube.com/playlist?list=PLQL-LLb2sSA_PQB-polw76_jv-x-X2c35.
- 11 Sul tema della deducibilità dei costi si veda anche il contributo di M. Procopio, "Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno delle Società *benefit*", in *Dir. prat. trib.*, n. 1/2017, pag. 81.
- 12 Il tema della quotazione in borsa di Società *benefit* e delle società (già) quotate che intendano qualificarsi come *benefit* è strettamente connesso a quello del recesso del socio in caso, appunto, di "trasformazione" di una società in *benefit*. Cfr. R. Caruso, "Reti oltre i luoghi comuni che non fanno arrivare le *benefit* in Borsa", in *Avvenire* del 28 novembre 2020; D. Siclari, "'Trasformazione' in Società *benefit* e diritto di recesso", in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, n. 1/2019.
Il tema del recesso del socio è decisivo anche per la qualificazione come *benefit* di società a totale partecipazione pubblica: C. B. Pellegrini - M. Seracini, "Società *benefit* e aziende di servizio pubblico: perché il binomio è vincente", in *Milano Finanza* del 14 ottobre 2020.
- 13 R. Caruso, "Le Società *benefit* nuova forma giuridica per perseguire il bene comune", in *Avvenire* dell'11 novembre 2020.
- 14 La certificazione *B-Corp®* identifica le aziende a più alta *performance* di impatto misurata attraverso il protocollo *B Impact Assessment*. Una *B-Corp* (anche detta *Certified B Corporation*) è dunque una società che si è sottoposta volontariamente alla valutazione di *B-Impact* promossa dal *B-Lab* e, avendone ottenuto la certificazione, può utilizzare il relativo marchio.

Le *B-Corp* e le Società *benefit* sono pertanto modelli complementari¹⁵.

La Legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376 - 384)¹⁶, sulla spinta del movimento delle *Benefit Corporation* di origine statunitense¹⁷, ha introdotto in Italia la Società *benefit*, che non è un tipo societario a sé stante bensì una società, riconducibile alle tradizionali categorie, che persegue, oltre allo scopo di lucro, uno scopo di beneficio comune e che mira, come espressamente sottolineato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, a “consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che, nell’esercizio della loro attività economica, abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive”. La citata relazione illustrativa sottolinea anche un altro aspetto, considerato una chiave di lettura nella disamina sia della disciplina nel suo complesso sia delle singole questioni che ci apprestiamo ad affrontare nel prosieguo: doveri e responsabilità degli amministratori nella gestione di una Società *benefit* sono sostanzialmente i medesimi di un’azienda “tradizionale”; tuttavia, rispetto a quest’ultima, i soci sono chiamati a valutare non solo “le performance economico-finanziarie” ma anche quelle “qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati”. In altre parole, “sono i soci stessi a determinare se la società ha raggiunto un impatto positivo e significativo su altri soggetti”.

Assunzione della qualifica giuridica di Società benefit

Il comma 376, dell’art. 1, della Legge n. 208/2015 prevede che “nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili”, una società possa perseguire “una o più finalità di beneficio comune”, consistente nel perseguimento di uno o più effetti positivi o nella riduzione degli effetti negativi e operare “in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”, intendendosi per questi ultimi “il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società...quali lavoratori, clienti,

fornitori, finanziatori, creditori, Pubblica amministrazione e società civile”.

L’ultimo capoverso del comma 377 prevede che le finalità di beneficio comune possano essere perseguite “da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.

Tale società può allora definirsi *benefit* e trovano per essa applicazione le specifiche disposizioni dettate nei commi successivi ed analizzate nei prossimi paragrafi.

Società cooperative e mutue assicuratrici, società consortili

Come abbiamo visto, l’incipit del comma 376 fa riferimento a società che nell’esercizio di un’attività economica abbiano quale scopo la divisione degli utili.

Tale riferimento, inizialmente, ha portato qualcuno a sostenere l’esclusione delle cooperative dal novero delle società che possono essere “*benefit*, essendo il loro scopo – almeno prevalentemente – mutualistico e non lucrativo.

Con riferimento ad esse possiamo tuttavia fare riferimento al comma 377, che ammette che per operare come Società *benefit* si possa utilizzare “ciascuna” delle società di cui al libro V, titolo V (società

Note:

15 “Le Società *benefit*”, dossier a cura della redazione di *Plus24 Diritto* del maggio 2017.

16 Il disegno di Legge originario n. 1882, contenente “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune”, si componeva di 6 articoli e due allegati (A e B) i quali sono stati trasfusi senza modifiche (salve quelle strettamente formali e di raccordo) nel contesto più ampio della Legge stabilità con un unico articolo e centinaio di commi.

17 La diffusione delle *B-Corp* ha determinato la nascita della *benefit corporation* inizialmente in Maryland e, quindi, in molti altri Stati della federazione americana. Per una panoramica cfr. A. Gallarati, “Incentivi e controllo del mercato nella Società *benefit*. Un’analisi economica e comparata”, in *Contratto e Impresa*, n. 2/2018, pag. 806.

Si vedano anche: “Dalla *Corporate Social Responsibility* (CSR) alla *B-Corp* alla *Benefit Corporation*”, in circolare n. 19 del 20 giugno 2016 di Assonime - Associazione fra le società italiane per azioni; L. Ventura, “*Benefit Corporation* e circolazione di modelli: le ‘Società *benefit*’, un trapianto necessario?”, in *Contratto e Impresa*, n. 4-5/2016, pag. 1134; A. Frignani - P. Virano, “Le Società *benefit* davvero cambieranno l’economia?”, in *Contratto e Impresa*, n. 2/2017, pag. 503; G. Riolfo, “Le Società *benefit* in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Seconda parte)”, in *Studium Iuris*, n. 7-8/2016.

lucrative, di persone e capitali) e VI (appunto società cooperative e mutue assicuratrici).

Anche se le previsioni dei commi 376 e 377 possono risultare antitetiche, la dottrina, correttamente, ha ritenuto assorbente la previsione del capoverso dell'art. 377 rispetto all'*incipit* del comma precedente, considerando immotivata l'esclusione della società cooperativa dal novero di quelle legittimate ad operare come *benefit*.

Sembrerebbe invece precluso l'accesso alla disciplina in esame alle società consortili, che trovano la loro esigua disciplina nel titolo X (nell'ambito della concorrenza e dei consorzi).

Non mancano però voci contrarie che, aderendo all'attuale prevalente ricostruzione secondo la quale le società consortili sono innanzitutto delle società (con scopo consortile) e come tali vanno disciplinate, sostengono che anche la società consortile possa assumere la qualifica di Società *benefit*.

Obblighi connessi alla qualifica.

La specificazione del beneficio comune

Il primo capoverso del comma 377 impone che le finalità di beneficio comune siano indicate specificamente nell'oggetto sociale.

Il comma 379 ribadisce il principio e specifica che le società che intendono "trasformarsi" in *benefit* "sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società".

L'inserimento nell'oggetto sociale mira a vincolare gli amministratori al perseguimento degli scopi *benefit*: l'oggetto sociale, infatti, possiede un'indiscutibile funzione organizzativa positizzata nell'art. 2380-bis del c.c., secondo cui gli amministratori "compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale"¹⁸.

OSSERVAZIONI

Sembrerebbe precluso alle società consortili l'accesso alla disciplina delle Società *benefit* in quanto disciplinate dal titolo X del Codice civile. Non mancano però voci contrarie che, aderendo all'attuale prevalente ricostruzione secondo la quale le società consortili sono innanzitutto delle società (con scopo consortile) e come tali vanno disciplinate, sostengono che anche la società consortile possa assumere la qualifica di Società *benefit*.

La struttura dell'oggetto sociale nello statuto delle *benefit* si compone dunque di due parti:

- la prima strettamente legata alla natura *profit* della società;
- la seconda che individua il c.d. beneficio comune in modo specifico. La descrizione statutaria del beneficio è essenziale: non si possono utilizzare formule generiche né è sufficiente l'inserimento di affermazioni di principio. Da ultimo, la clausola *benefit* non può limitarsi ad adottare

una politica di *corporate social responsibility* genericamente intesa.

Per evitare che l'indicazione statutaria risulti sostanzialmente priva di contenuto parte della dottrina¹⁹ ritiene che "le finalità di beneficio comune da indicare non potranno essere così numerose e disparate da rendere concretamente non perseguibili gli obiettivi o poco comprensibile lo sviluppo (pronosticato) dell'azione societaria", ponendosi la seguente domanda: le finalità di beneficio comune devono comunque essere legate all'attività economica propria della società oppure tra le due vi può anche non essere un legame (più o meno stretto)?

Qualche dubbio in effetti potrebbe porsi nelle ipotesi in cui la realizzazione delle finalità di beneficio comune sia completamente slegata dall'attività produttiva.

Le norme, tuttavia, non sembrano in alcun modo escludere questa possibilità.

Ai sensi del comma 378, il beneficio comune è identificabile nel "perseguimento - nell'esercizio dell'attività economica delle Società *benefit* - di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376".

Note:

18 S. Corso, "Le Società *benefit* nell'ordinamento italiano: una nuova 'qualifica' tra *profit* e *non-profit*", in *NLCC*, n. 5/2016.

19 G. Riolfo, "Le Società '*benefit*' in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima parte)", in *Studium Iuris*, n. 6/2016.

Dette categorie sono individuabili nelle “persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” da intendersi come lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, Pubblica amministrazione e società civile, ossia qualunque soggetto, individualmente considerato o calato nella collettività, che direttamente o indirettamente sia coinvolto nell’attività posta in essere dalla Società *benefit*.

La relazione illustrativa puntualizza in proposito che le Società *benefit* hanno “l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive e che si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale”.

Quest’ultima precisazione, in particolare, è molto interessante nell’ambito della riflessione sui rapporti tra mondo *benefit* e Terzo settore. Secondo alcuni autori, in alcuni casi il beneficio comune può concretizzarsi “in una vera e propria attività *no profit*, collocandosi entro l’area di azione riservata alle associazioni, alle fondazioni e ad altre entità privi di scopo di lucro”²⁰.

Per altro verso, i benefici per gli *stakeholder* potrebbero essere veicolati a ciascun destinatario in modo indiretto, erogando sostanze ad enti (*non profit*) che si occupano in via esclusiva (o principale) ad arrecare un beneficio a terzi²¹.

Non è invece obbligatorio²² introdurre accanto alla denominazione sociale le parole: “Società *benefit*” o l’abbreviazione: “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi²³. Sul tema è intervenuta *Nativa* con un documento che ha offerto utili spunti di approfondimento, sottolineando che l’indicazione SB “è un elemento di

fondamentale importanza in quanto può contribuire a meglio connotare le modalità con le quali la società agirà, opererà e assumerà diritti, doveri ed oneri” e al contempo che evidenziando che “le implicazioni pratiche (di questo apparentemente semplice aspetto) sono molteplici”, soprattutto con riferimento agli oneri di comunicazione conseguenti alla variazione della denominazione.

Conclude *Nativa* che “una soluzione di giusto equilibrio, che va consolidandosi nella prassi, è quella di riformulare” il relativo articolo dello statuto “lasciando invariata la denominazione sociale originaria e prevedendo la possibilità di poter aggiungere alla denominazione la dicitura Società *benefit* o in forma abbreviata SB”.

Il bilanciamento degli interessi e responsabilità degli amministratori

Il primo capoverso del comma 377 impone altresì che le finalità di beneficio comune siano perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto e la prima parte del comma 380 asserisce, in modo quasi ripetitivo ma probabilmente per sottolinearne l’importanza, che “La Società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto”²⁴.

Manca nella norma, forse volutamente, l’indicazione di possibili criteri per il contemperamento degli interessi e per la soluzione di eventuali conflitti tra gli

Note:

20 A. Gallarati, op. cit.

21 A. Gallarati, op. cit.

22 Secondo G. Riolfo “meglio avrebbe fatto il legislatore ad imporre l’adozione della speciale denominazione”, Le società *benefit* in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (Prima parte), in *Studium Iuris*, n. 6/2016. La circolare MISE del 6 maggio 2016, n. 3689/C prevede, comunque, che nell’apposito riquadro 20 del modulo S2 sia inserita l’indicazione della qualifica, appunto, di “Società *benefit*”.

23 Comma 379, ultimo capoverso.

24 Sempre secondo Riolfo (op. cit.) “Forse meglio avrebbe fatto il legislatore a precisare come il bilanciamento debba avvenire tra l’interesse dei soci alla massimizzazione del profitto e alla realizzazione di finalità di beneficio comune”.

stessi²⁵, così che la componente discrezionale è estremamente ampia per gli amministratori, che dovranno agire informati, con la diligenza professionale richiesta dal ruolo che ricoprono e sulla base dell'agire imprenditoriale "responsabile, sostenibile e trasparente" richiesto dal comma 376 la cui interpretazione è oggetto di dibattito dottrinale²⁶.

In ogni caso, gli amministratori saranno tenuti a chiarire, ove non sia possibile una realizzazione congiunta degli interessi²⁷, qual è stato l'ordine di priorità assegnato agli stessi; concordo inoltre con la dottrina che ritiene che di ciò debbano "dare giustificazione alla luce delle finalità che la società ha assunto e che emergono - oltre che eventualmente dai piani strategici della società - dalla relazione annuale relativa al perseguimento dello scopo *benefit*, la quale deve contenere anche una parte programmatica che illustri gli obiettivi che la società intende perseguire nel successivo esercizio"²⁸.

Strettamente connessa alla questione del bilanciamento è quella relativa ai profili di responsabilità ascrivibili agli amministratori per il mancato perseguimento del beneficio comune.

Il comma 381 si limita laconicamente a prevedere che "L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può²⁹ costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal Codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori".

Una delle molteplici questioni sulle quali si discute, in assenza di previsione normativa nello specifico ambito, è la possibilità di riconoscere in capo ai terzi - *stakeholder* diversi dai soci rimedi giuridici da esperire nei confronti degli amministratori inadempienti come sopra definiti. Parte della dottrina ha affermato che tali terzi hanno azione solo nei confronti della società che *ex* comma 384, qualora non persegua le finalità di beneficio comune, è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Altri autori ritengono invece che l'oggetto sociale potrebbe suscitare, in determinati terzi, un affidamento giuridicamente rilevante e tutelabile con l'azione di cui all'art. 2395 del c.c. per essere stati

direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Queste posizioni³⁰ sono mosse dalla preoccupazione che, in mancanza di validi strumenti normativi che possano consentire un'azione di responsabilità attivata dal terzo, l'obbligo di bilanciamento rischia di restare piuttosto annacquato dalla necessaria mediazione discendente dalla necessità che l'azione di responsabilità debba avere un input iniziale dei soci. Sono tuttavia condivisibili le preoccupazioni di coloro³¹ che ritengono che esporre gli amministratori ad azioni simili possa comportare effetti definiti "poco desiderabili": gli *stakeholders* diversi dai soci potrebbero essere "incentivati a promuovere azioni, anche strumentali, e condizionare fortemente non soltanto l'amministrazione dell'impresa, ma anche la stessa costituzione di Società *benefit*, che verrebbe conseguentemente disincentivata.

Nessun investitore, infatti, sarebbe incline ad iniziare un'attività economica eccessivamente esposta alle pretese delle persone su cui la stessa possa impattare".

La nomina del responsabile di impatto

L'ultima parte del comma 380 sancisce che "La Società *benefit*³², fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal Codice

Note:

- 25 Conflitti di interessi che diventano attuali ogni volta che non sia possibile la loro realizzazione congiunta.
- 26 In cosa consiste un agire imprenditoriale sostenibile e responsabile? Se lo domanda G. Riolfo, in op. cit.
- 27 L'esito del bilanciamento può dipendere anche dalla presenza o meno, nell'organo amministrativo, deputato collegialmente a tale compito, di rappresentanze degli *stakeholder* che possano interloquire con i componenti nominati dai soci. Sulla possibilità di consentire l'ingresso di soggetti esponenziali degli interessi degli *stakeholders* negli organi di amministrazione e controllo della Società *benefit* (attualmente previsto, pare utile ricordarlo, nell'impresa sociale) le opinioni non sono concordi in dottrina.
- 28 S. Corso, "Le Società *benefit* nell'ordinamento italiano: una nuova 'qualifica' tra *profit* e *non-profit*", in *NLCC*, n. 5/2016.
- 29 Con riferimento all'utilizzo del verbo "può", S. Corso, in op. cit., rileva che "in questo modo si finisce per rendere incerta, in tali ipotesi, l'attivazione dei meccanismi di responsabilità previsti per la violazione dei doveri di corretta amministrazione e si rischia di frustrare indirettamente il conseguimento degli obiettivi di utilità generale".
- 30 A. Testa, "Le 'Società *benefit*' ed i limiti di interpretabilità della norma", del 19 gennaio 2016.
- 31 Gallarati, in op. cit.
- 32 Cioè il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico (e non i soci).

civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità”, compiti che possono essere esecutivi o di mera vigilanza.

In ogni caso, tale nomina non può deresponsabilizzare gli amministratori dal bilanciamento degli interessi di cui s'è detto sopra.

Dal tenore letterale della norma non si evince se tali compiti debbano essere necessariamente attribuiti a persone estranee al consiglio di amministrazione³³.

In ogni caso, il c.d. responsabile di impatto dovrebbe essere messo nella condizione di poter agire, con una delega consigliare (o una procura ove non sia un consigliere), di ricevere informazioni adeguate, aggiornate e complete e di esprimere propri pareri e di controllare il bilanciamento degli interessi che deve guidare le decisioni degli amministratori, facendo eventualmente constatare il proprio dissenso, anche al fine di evitare possibili effetti patrimoniali in termini di responsabilità.

La relazione annuale e la valutazione dell'impatto generato

Il comma 382 prescrive che l'organo amministrativo predisponga una relazione annuale avente ad oggetto l'attività svolta dalla società, redatta secondo precise modalità, allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet della società.

Tenuto conto che la relazione sul beneficio comune è allegata al bilancio, ci si è chiesto se i revisori legali siano tenuti a rilasciare un giudizio anche su di essa.

La risposta pare essere negativa, poiché il compito affidato al revisore legale è essenzialmente di verifica contabile³⁴.

La relazione annuale include:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori;
- la descrizione degli obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo;
- la valutazione dell'impatto generato che deve comprendere le seguenti aree di analisi:

IN PRATICA

Il legislatore, al fine di consentire un controllo da parte dei soci e degli stakeholders sull'attività effettivamente svolta per il perseguimento della dual mission, ha previsto l'obbligo per gli amministratori di redigere annualmente una relazione sul beneficio comune perseguito che deve essere allegata al bilancio.

- 1) Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- 2) Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
- 3) Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e

Note:

33 G. Riolfo non esclude che la figura dei responsabili venga individuata statutariamente nei sindaci o, più in generale, nell'organo di controllo, op. cit.

Secondo Gallarati, op. cit.: “In linea generale, all'esito di un'analisi costi-benefici si può osservare come l'inclusione nell'organo amministrativo del responsabile del beneficio comune sia più efficiente dello scenario opposto. Rispetto a tale ipotesi, infatti, nella prima egli avrebbe, oltre alla specifica responsabilità per il beneficio comune, tutti gli strumenti (gestori e conoscitivi dell'attività del consiglio) e le responsabilità degli altri amministratori e, pertanto, sarebbe più incentivato ad esperire con diligenza o con maggior diligenza i compiti e le funzioni attribuitigli dal consiglio. Viceversa, nel secondo caso, potrebbero verificarsi comportamenti negligenti o opportunistici sorretti da eccezioni sollevate dallo stesso responsabile per l'area benefit e fondate, nei fatti, sulla carenza effettiva di poteri positivi o negativi. Per queste ragioni, sarebbe stata più efficiente una norma che avesse attribuito, in maniera esplicita, all'assemblea dei soci, il potere di nominare e revocare, con le stesse maggioranze previste per il consiglio di amministrazione, il responsabile del beneficio comune. Un assetto di questo tipo avrebbe anche garantito la più completa indipendenza di tale figura dal consiglio di amministrazione, assicurandone così una maggior libertà di comportamento”.

34 Si vedano le *Linee Guida sul Reporting delle Società benefit del Network Italiano Business Report*, gennaio 2019: “La conferma giunge, indirettamente, anche dal D.Lgs. n. 254/2016, che chiede al revisore legale di verificare se gli amministratori abbiano predisposto la dichiarazione non finanziaria, evidenziando dunque che il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie non rientra nel generale compito del revisore legale”.

sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

- 4) Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

La relazione di impatto deve essere fatta utilizzando il c.d.

standard di valutazione esterno che dev'essere:

- esauriente ed articolato;
- sviluppato da un ente che non è controllato dalla Società *benefit* o collegato con la stessa;
- credibile perché sviluppato da un ente dotato delle competenze necessarie;
- trasparente³⁵.

Esistono numerosi *standard*, indicatori compositi, linee guida, sviluppati a livello nazionale e internazionale, che possono essere utilizzati per descrivere e valutare l'impatto generato.

Tra questi si segnalano: il sistema "Impresa Etica" proposto dal Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (CISE) - che prevede anche un percorso di asseveramento per le imprese ispirato a principi e prassi contenuti nella Linea Guida UNI ISO26000 (Responsabilità Sociale d'Impresa); il *Global Compact Self Assessment Tool* sviluppato da parte di ONU *Global Compact*; il *B Impact Assessment* (BIA) sviluppato da *B-Lab*. Questi e altri *standard* sono ben descritti dalle Linee Guida sul *Reporting delle Società benefit* del *Network Italiano Business Report*.

Rapporti con il Terzo settore

Successivamente all'introduzione della Società *benefit* nel nostro ordinamento, il legislatore ha provveduto a dare l'avvio alla tanto attesa riforma del Terzo settore³⁶.

OSSERVAZIONI

Imprese sociali e Società *benefit* non sono in concorrenza tra loro: esse vanno nella stessa direzione, quella di aumentare gli elementi di sostenibilità del sistema produttivo, spesso per rispondere ai medesimi bisogni, ma posseggono conoscenze, competenze, risorse economiche e margini di autonomia diversi che possono integrarsi. Sono quindi tra loro complementari e come tali devono essere sostenute e promosse in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

Subito dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017³⁷ molti autori si sono cimentati nell'analisi di analogie e differenze tra impresa sociale e Società *benefit*³⁸, in un contesto di almeno parziale iniziale diffidenza³⁹ nei confronti di quest'ultimo modello.

L'attenzione si è concentrata soprattutto sulle "nozioni chiave" delle rispettive discipline: l'"interesse generale" e il "beneficio comune", mettendo in evidenza come solo nel primo caso il legislatore abbia fornito una specifica e

dettagliata descrizione o quantomeno elencazione.

Questo starebbe ad indicare che la Società *benefit* non è nata per coniugare e positivizzare un dovere di solidarietà, bensì per "consentire all'autonomia (statutaria) di disporre di modelli di esercizio di attività di impresa finalizzati al perseguimento tanto di scopi egoistici degli *shareholder* quanto di altre finalità di beneficio comune (a più larghe e differenti categorie di interessati: *stakeholder*)"⁴⁰.

Note:

35 Per un approfondimento sulle caratteristiche dello *standard* di valutazione esterno si veda la circolare Assonime n. 19/2016.

36 Legge 6 giugno 2016, n. 106 e relativa disciplina delegata.

37 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lett. c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00124) (G.U. Serie Generale n. 167 del 19 luglio 2017). Prima ancora l'analisi di analogie e differenze veniva compiuta con riferimento al D.Lgs. n. 155/2006.

L'analisi empirica ha individuato un caso di Società *benefit* che si è trasformata in impresa sociale: ci si riferisce al caso della Izmade S. r.l., la quale il 16 marzo 2018 ha modificato il proprio statuto passando da Società *benefit* a impresa sociale.

38 Ad es. in *Quotidiano IPSOA* del 7 giugno 2019, "Guida pratica all'avvio di un'attività di impresa: l'impresa sociale e le Società *benefit*", di A. Adami.

39 "Una frontiera che forse intimorisce le imprese sociali. Le *B-Corp* prendono infatti i migliori valori del *non profit* e li applicano all'attività imprenditoriale *for profit*. Una fusione innovativa, ideologica e concreta che qualcuno interpreta come un ulteriore elemento d'incertezza per il Terzo settore". Tratto da un articolo del *Corriere Sociale* del 14 marzo 2019 dal titolo "Società *benefit*, l'Italia ha il primato europeo. Il boom delle *B-Corp* (che fa paura)".

40 E. Quadri, Relazione svolta al convegno dal titolo "Il Terzo settore tra libertà di associazione e doveri di solidarietà", Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, 21 marzo 2018, in *Nuova giur. civ.*, n. 5/2018, pag. 708.

L'elemento che invece accomuna i due modelli è relativo al fatto che "lo scopo di lucro come elemento caratterizzante dell'impresa si è via via neutralizzato: si pensi all'impresa a partecipazione statale; alla disciplina... delle società calcistiche in forma di società per azioni senza scopo di lucro; alle società di diritto speciale; all'impresa sociale...). Di qui l'orientamento, ormai dominante in dottrina, che considera sufficiente l'economicità della gestione come elemento qualificante dell'impresa"⁴¹.

Ma la domanda interessante è: quale è (e/o può essere) la relazione tra enti *non profit* e Società *benefit*?

Imprese Sociali e Società *benefit* non sono in concorrenza tra loro: esse vanno nella stessa direzione, quella di aumentare gli elementi di sostenibilità del sistema produttivo, spesso per rispondere ai medesimi bisogni, ma posseggono conoscenze, competenze, risorse economiche e margini di autonomia diversi che possono integrarsi. Sono quindi tra loro complementari⁴² e come tali devono essere sostenute e promosse in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

Lo stesso dicasi dei rapporti tra *Benefit* e Terzo settore in generale: "Gli elementi comuni tra i due insiemi sono quei bisogni di sostenibilità sociale a cui è necessario dare una risposta"⁴³, che potrà essere più tempestiva ed efficace se i due mondi sapranno cooperare ed interagire tra loro, rafforzandosi vicendevolmente. Una sinergia virtuosa, dunque, che può concretizzarsi in svariate forme; una ricchezza di relazioni possibili che è stata raccontata nelle testimonianze della seconda giornata nazionale delle Società *benefit* con riferimento alle misure messe in campo durante la pandemia⁴⁴.

Gli enti non lucrativi dispongono di un patrimonio informativo privilegiato dei bisogni e delle caratteristiche della società civile, soprattutto delle comunità locali in cui operano, che possono mettere a disposizione delle Società *benefit* che a loro volta hanno, ad esempio, un più facile accesso al credito.

Senza contare che:

- 1) il Decreto fiscale 2020 ha introdotto nel Codice dei Contratti Pubblici, tra i criteri premiali delle imprese, anche quello della "valutazione dell'impatto generato"⁴⁵;

- 2) la Legge sulla cooperazione allo sviluppo⁴⁶ ha finalmente incluso tra i soggetti della cooperazione anche i soggetti con finalità di lucro qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge stessa e "aderiscano agli *standard* comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali. Le Società *benefit* possono pertanto partecipare ai bandi dell'AICS⁴⁷ aperti a tali soggetti.

Interessante anche l'esperienza delle Società *benefit* che, nel corso della crisi, hanno disposto gratuitamente la fornitura di beni e servizi essenziali agli enti del Terzo settore, per non dire di quelle che hanno creato degli *spin off* in forma di associazione *non profit*.

Mettendo in comune le diverse risorse, *non profit* e *profit benefit* possono dare luogo ad iniziative concertate e/o a relazioni di impulso, sostegno e stimolo reciproco.

Facendo rete, anche col settore pubblico e con un adeguato sistema di fundraising⁴⁸, possono sicuramente creare un impatto positivo decisamente maggiore, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, sicuramente auspicabile, soprattutto in tempi di emergenza sanitaria ed economica.

Note:

41 D. Siclari in *Le Società benefit nell'ordinamento italiano*.

42 Così M. del Barba, promotore della legge sulle *benefit*, in un'intervista rilasciata all'indomani dell'approvazione della Legge di stabilità 2016.

43 R. Caruso, Direttore di Assobenefit, "Il *trade-off* virtuoso tra *benefit* e *Non profit*", in *Avvenire* del 18 novembre 2020.

44 https://www.youtube.com/watch?v=q5kCghphU_M&list=PLQI-LLb2sSA_PQB-polw76_jv-x-X2c35&index=3.

45 L'art. 95, comma 13, del nuovo Codice degli appalti prevede, infatti, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici - compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità - di indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore *rating* di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'art. 1, comma 382, lett. b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

46 Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo è stato interamente ridelineato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), entrata in vigore il 29 agosto 2014.

47 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

48 *Crowdfunding* ed *equity crowdfunding* in particolare.